

Timbro e/o su carta intestata dell'Ente

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il Terzo Settore e
della responsabilità sociale delle imprese
Divisione I
Via Fornovo, 8
00192 Roma

Oggetto: 5 per mille dell'IRPEF anno finanziario 20___ - Richiesta di liquidazione storno.

Il/La sottoscritto/a _____

codice fiscale _____ nato/a a _____ ()

il _____ e residente in _____ (____) CAP _____

in qualità di rappresentante legale di (natura giuridica e nome Ente)_____

[illegible]

con sede legale in _____ (____) CAP _____

via _____

tel. _____ fax _____

email _____

poiché ritiene che l'Ente abbia diritto alla percezione dell'importo di euro _____ per il contributo in oggetto e consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli art.75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

DICHIARA

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

che l'Ente è tuttora regolarmente costituito, non ha cessato l'attività e possiede i requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio del 5 per mille

CHIEDE

(Selezionare con una X una delle seguenti modalità)

☐ Il pagamento della somma sopra indicata da accreditare sul conto dell'Ente alle coordinate IBAN

[illegible]

☐ (unicamente in assenza di conto bancario/postale e per somme inferiori ai tremila euro) Il pagamento della somma sopra indicata emessa a nome del legale rappresentante da ritirare presso la sede competente delle Banche d'Italia ovvero presso la sede provinciale di:

Data, _____

Firma del rappresentante legale

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dal **legale rappresentante** e presentata all'ufficio competente, unitamente a **copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore**. E' ammessa la presentazione a mezzo posta, per via fax o con le altre modalità previste.

NOTE

- Questa richiesta è relativa solo al caso in cui l'Ente abbia accertato tramite l'Ufficio in indirizzo che il pagamento **non andato a buon fine** è stato **stornato** e depositato sulla contabilità speciale aperta presso la Tesoreria statale.

I contributi del 5 per mille sono disponibili per il pagamento nella gestione ordinaria per due anni, dopodiché cadono in perenzione amministrativa (ossia non sono più disponibili sul bilancio dello Stato ma iscritte tra le passività del patrimonio) – es. nel 2014 ricadono nella gestione ordinaria del 5 per mille gli anni finanziari 2012 e 2011 mentre il 2010 e precedenti sono perenti; nel 2015 sono gestiti il 2013 e 2012 e perente il 2011 e precedenti; e così via.

Gli enti che vogliono ottenere ogni anno l'accredito automatico del cinque per mille sul conto corrente devono comunicare le coordinate IBAN all'Agenzia delle Entrate (consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it per le modalità).

Il Ministero del Lavoro si riserva di erogare direttamente il contributo di importo inferiore a tremila euro agli enti che non hanno comunicato le coordinate IBAN all'Agenzia delle Entrate e che dichiarano esplicitamente di non avere e di non volere un conto bancario/postale.

Nella prima metà del 2° anno l'Agenzia delle Entrate trasmette l'elenco degli enti che non hanno comunicato le coordinate bancarie (NoIBAN) al Ministero del Lavoro che lo pubblica sul proprio sito (www.lavoro.gov.it). Da quel momento il Ministero provvede al pagamento degli enti presenti nell'elenco dei NoIBAN che ne facciano richiesta.

Può capitare che al momento del pagamento del contributo del 5 per mille, effettuato dall'Agenzia delle Entrate, la banca presso cui è aperto il conto corrente dell'Ente cambi ragione sociale modificando automaticamente le coordinate IBAN o che l'Ente chiuda il conto senza averlo comunicato all'Agenzia delle Entrate. In tal caso il bonifico può non andare a buon fine e la somma viene depositata sulla contabilità speciale aperta presso la Tesoreria statale dove rimane a disposizione fino al termine dell'esercizio successivo a quello in cui è affluita sul conto stesso. Oltre tale termine la somma non è più disponibile e potrà essere erogata solo quando saranno nuovamente messe a disposizione le risorse necessarie per la liquidazione. La procedura è però condizionata alla disponibilità di fondi e, sulla base della data di ricezione della domanda, potrebbe essere necessario procedere alla liquidazione nel successivo esercizio finanziario.

Con l'occasione si ricorda all'Ente di comunicare sempre all'Agenzia delle Entrate qualunque variazione delle coordinate del conto corrente (anche per cambiamenti di ragione sociale della banca) per evitare che i trasferimenti non vadano a buon fine.

- Se l'Ente deve ricevere più annualità deve fare una richiesta per ciascuna annualità.
- Il **nome dell'Ente** deve sempre essere preceduto o seguito dalla sua natura giuridica (es. **Associazione ABCD**, **Fondazione ABCD**, **ABCD ONLUS**, ecc).
- Prestare attenzione all'**importo richiesto** in quanto se è inferiore al contributo spettante verrà liquidato quanto richiesto mentre se è superiore la domanda sarà rigettata.
- Il **codice IBAN** deve essere intestato all'Ente e non a persone fisiche. Controllare che siano chiaramente indicate negli appositi spazi tutte le 27 cifre di cui è composto.
- Va indicata l'**anagrafica completa** del legale rappresentante e dell'associazione con riferimenti telefonici/fax/e-mail per poter essere contattati in caso di problemi; in particolare indicare sempre un e-mail (possibilmente non PEC) per ricevere comunicazioni.
- Allegare fotocopia documento di riconoscimento del rappresentante legale.

Si informa che

- **Non saranno accettate** richieste di liquidazione: non predisposte su carta intestata – ovvero con timbro nell'apposito spazio in alto a sinistra – dell'ente; non firmata in originale dal legale rappresentante; mancante della fotocopia del documento di identità.
- La liquidazione della somma spettante potrà avvenire entro il termine dell'anno finanziario (se la richiesta è pervenuta entro il mese di novembre del dell'esercizio successivo a quello in cui sono affluite sul conto stesso) altrimenti la somma dovrà essere nuovamente resa disponibile presso la cassa con tempi che possono arrivare anche a 18 mesi.
- L'elenco dei pagamenti effettuati è pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali (**attualmente in corso di aggiornamento**)

Le note contenute in questa pagina restano all'Ente e **NON** vanno trasmesse al Ministero insieme alla domanda